

**Disposizioni per lo svolgimento delle attività di controllo e sorveglianza ambientale in materia di radiazioni ionizzanti degli impianti nucleari e di altre particolari installazioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i.**

(B.U. n. 3 del 22 gennaio 2004)

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

- di adottare lo schema di protocollo operativo, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante, sotto forma di disposizioni operative per lo svolgimento delle attività di controllo e sorveglianza ambientale, di competenza dell'ARPA, in materia di radiazioni ionizzanti connesse agli impianti del ciclo nucleare e ad altre particolari installazioni e sorgenti;
- di trasmettere lo schema di protocollo sopra citato alle Province ai fini dei raccordi previsti nello schema di protocollo stesso.

Le presenti disposizioni, formulate ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 28/2002, vengono attuate conformemente all'assetto organizzativo dell'ARPA.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 65 dello Statuto e dell'articolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

**PROTOCOLLO OPERATIVO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO E  
SORVEGLIANZA AMBIENTALE IN MATERIA DI RADIAZIONI IONIZZANTI CONNESSE AGLI IMPIANTI  
DEL CICLO NUCLEARE E AD ALTRE PARTICOLARI INSTALLAZIONI E SORGENTI.**

1. Programmi e atti governativi.
2. Compiti Regione e attività ARPA.
3. Raccordi tra i soggetti istituzionali.
4. Attività (installazioni, caratteristiche) e controlli.
5. Attività di report e informazione.
6. Modalità per la comunicazione pubblica e per la diffusione dei dati.

## **1. Programmi e atti governativi.**

Il percorso programmatico governativo sull'approntamento di un sistema organico di misure per la gestione in sicurezza delle installazioni del ciclo del combustibile e delle materie stoccate in esse è sostanzialmente fondato sul documento di indirizzi strategici governativi (MICA – 14/12/1999), sorretto dal D.Lgs n.79/1999 e dalla successiva decretazione che riorganizza le attività in campo nucleare. A ciò si accompagna anche la risoluzione delle Regioni del 25/6/98 e la stipula dell'accordo di programma presso la Conferenza Stato-Regioni (atto 778 del 4/11/1999) che sancisce il ruolo di partecipazione delle Regioni all'intero processo di gestione degli esiti residuali del nucleare.

La disciplina concernente la costruzione, la costituzione e l'esercizio delle installazioni per il deposito, lo smaltimento, il trattamento di rifiuti radioattivi unitamente a quella relativa al processo di decommissioning delle installazioni del ciclo nucleare è rappresentata dal D.Lgs 230/95, dal D.P.R. 11/2/98, D.P.R. 348/99 e dalla direttiva comunitaria 97/11/CE che in diversa misura prevedono il coinvolgimento diretto della Regione nei processi autorizzativi tramite l'esercizio di un ruolo consultivo nell'espressione di pareri a livello procedimentale ed endo-procedimentale. L'APAT (già ANPA) è l'autorità tecnica nazionale cui la legge affida, tra le altre funzioni, compiti di controllo su tutti gli aspetti della sicurezza nucleare e della radioprotezione.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione civile, ha emanato l'Ordinanza n°3267 del 7 marzo 2003 avente ad oggetto "Disposizioni urgenti in relazione all'attività di smaltimento, in condizioni di massima sicurezza, dei materiali radioattivi pericolosi dislocati nelle centrali nucleari e nei siti di stoccaggio situati nel territorio delle regioni Piemonte, Emilia Romagna, Lazio, Campania e Basilicata, nell'ambito delle iniziative da assumere per la tutela dell'interesse essenziale della sicurezza dello Stato".

La sopracitata Ordinanza dispone, fra l'altro, la nomina del Presidente della Società di gestione degli impianti nucleari (SOGIN), quale Commissario delegato per la messa in sicurezza dei materiali nucleari, con particolare riferimento al combustibile nucleare irraggiato ed ai rifiuti radioattivi ad alta attività, nonché per la predisposizione di piani per l'avvio delle procedure di smantellamento delle centrali elettronucleari italiane tra cui quella di Trino (Vc), nonché dei depositi di materie radioattive Eurex e Fiat – Avio Saluggia, unitamente agli impianti nucleari di Bosco Marengo (Al).

Al fine di garantire unitarietà, celerità ed economicità delle operazioni di messa in sicurezza, il Commissario delegato, anche avvalendosi della Sogin SpA (soggetto deputato a gestire il parco degli impianti e delle attività residuali nucleari in forza delle previsioni del DM 7.05.2001 e alla luce delle disposizioni commissariali in esecuzione dell'OPCM 3267/2003), assume, sentite le Regioni territorialmente competenti, ogni necessaria iniziativa per la gestione dell'attività di messa in sicurezza, nonché per lo smantellamento e per la bonifica degli impianti di produzione del combustibile nucleare e di ricerca del ciclo di combustibile nucleare di proprietà dell'Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente e delle sue società partecipate.

## **2. Compiti Regione e attività ARPA.**

In tale quadro predefinito, in termini di oggetti, attività e ruoli, il compito della Regione, anche alla luce delle attribuzioni richiamate nelle norme sopra citate e del coinvolgimento previsto a vari livelli dalla ordinanza di cui sopra, è quello di esercitare una funzione di alta vigilanza e di coordinamento garantendo l'attività tecnico-amministrativa di attuazione della più complessiva normativa che coinvolge l'esercizio degli impianti, nella fase di messa in sicurezza, e le attività propedeutiche alla loro dismissione fino allo smantellamento finale, assicurando un'intensa opera di raccordo tra gli esercenti, le amministrazioni locali e quelle centrali secondo principi di leale cooperazione tra i diversi livelli di interesse coinvolti, al fine di favorire processi di informazione corretta secondo una logica di trasparenza e di concertazione, promuovendo un'azione costante di controllo attraverso l'azione dell'ARPA e assicurando la partecipazione delle autorità locali anche attraverso un sistema di comunicazione pubblica diffusa sulla base di regole condivise.

La vigilanza ambientale sopra richiamata, con riguardo alle radiazioni ionizzanti, viene estesa, per ragioni di organicità e completezza di azione, anche ad altre particolari installazioni e sorgenti non facenti parte del ciclo nucleare.

L'ARPA assicura il supporto tecnico-scientifico alla Regione, che esercita le funzioni in campo ambientale, insieme alle Province e ai Comuni, ai sensi dell'art.38 della L.R. 44/2000, garantendo l'assistenza tecnica necessaria ed il monitoraggio sulle risorse ambientali e sui fattori di pressione.

In particolare l'ARPA sviluppa una specifica azione di controllo ambientale " *sulle attività connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare ed in materia di protezione dalle radiazioni*", provvedendo all'effettuazione di monitoraggi e misure, anche organizzate per specifiche campagne, e " *alla raccolta, all'elaborazione, all'organizzazione sistematica e messa a disposizione dei flussi informativi rilevanti sotto il profilo della prevenzione e protezione ambientale e territoriale nell'ambito del sistema informativo regionale, in raccordo con le istituzioni e gli organismi regionali,...*" nel quadro delle previsioni dell'art.3 della L.R. 60/1995 così come modificato dall'art.4 della L.R. 28/2002.

Conformemente all'assetto organizzativo dell'A.R.P.A., l'attività di controllo e monitoraggio delle radiazioni ionizzanti e della radioattività ambientale in Piemonte è svolta dal centro regionale per le radiazioni ionizzanti, coadiuvato dai Dipartimenti territoriali e dalle strutture competenti.

Il Referente regionale del centro regionale per le radiazioni ionizzanti è individuato come referente per i rapporti con la Regione Piemonte.

### **3. Raccordi tra i soggetti.**

La Regione assume le informazioni concernenti gli impianti, le installazioni e le attività oggetto di controllo e sorveglianza ambientale di cui alle presenti istruzioni attraverso l'esercizio delle funzioni previste dalle norme e dai provvedimenti nazionali e regionali, tramite la struttura regionale competente anche avvalendosi del tavolo istituzionale previsto dalla DGR n.81-29570 del 1 marzo 2000 e delle forme di partecipazione e consultazione indicate nella Ordinanza PCM n.3267 del 7 marzo 2003 e di ogni altra modalità utile allo scopo. Le informazioni sono memorizzate all'interno del sistema informativo per il monitoraggio degli impianti nucleari esteso anche ad altre particolari installazioni, come meglio specificato al paragrafo 6.

La Regione, tramite la struttura regionale competente, attiva periodicamente un tavolo tecnico di programma e di monitoraggio cui partecipano le Province, tramite propri funzionari all'uopo indicati, e il referente del centro regionale, di cui al paragrafo 2, con funzioni consultive e di raccordo, che si può avvalere delle strutture agenziali competenti, per lo sviluppo e l'aggiornamento delle attività di controllo e sorveglianza di cui al successivo paragrafo 4, anche coinvolgendo, ove necessario, l'APAT con riguardo alle attività di controllo riferite ai materiali, ai processi e agli impianti, di cui al D.Lgs. 230/1995 e al D.Lgs. 241/2000.

### **4. Attività (installazioni, caratteristiche) e controlli.**

L'attività, nel quadro dell'attuale organizzazione dell'ARPA, è così articolata:

#### **a) Attività programmata nell'ambito della Rete Nazionale e Regionale di monitoraggio della radioattività ambientale.**

La Rete di monitoraggio della radioattività ambientale è articolata su due diversi livelli che si compenetrano al fine di fornire un quadro completo ed esaustivo della situazione radiologica piemontese.

**Rete Nazionale:** è un'attività effettuata dal centro regionale per le radiazioni ionizzanti e coordinata dall'APAT (ex art. 104 del D.L.vo 230/95).

Le matrici su cui effettuare i controlli, le frequenze degli stessi ed i parametri ricercati sono quelli già concordati a livello nazionale e che, a loro volta, sono definiti tenendo conto della Raccomandazione europea n°373/2000.

Tra le matrici ambientali, è assegnata particolare importanza alle misure giornaliere di particolato atmosferico. Gli esiti delle misure di spettrometria gamma concorrono a fornire il quadro radiologico a livello nazionale e vengono periodicamente inviate all'APAT.

Scopo principale di questa rete è di fornire dati rappresentativi a livello nazionale sull'esposizione alla radioattività di origine artificiale, consentendo il calcolo della dose alla popolazione italiana. I dati sono attualmente inviati all'APAT e saranno poi da questa agenzia inoltrati agli organi competenti dell'UE.

**La rete regionale** si avvale dell'attività di tutti i Dipartimenti e ha lo scopo di dettagliare la situazione della regione, calcolare la dose media alla popolazione piemontese e monitorare alcuni particolari ecosistemi locali.

Tale attività garantisce la copertura territoriale sia per quanto riguarda alcune matrici ambientali (particolato atmosferico, fall out, erba e suolo) sia per quanto riguarda alcune matrici alimentari con particolare riguardo alle produzioni locali.

Le strutture tecniche dei Dipartimenti territorialmente competenti trasmettono i dati al centro regionale per le radiazioni ionizzanti.

Nelle tabelle n.1 e n. 2 sono riportati gli schemi di monitoraggio per le matrici ambientali e alimentari che andranno osservati, fatti salvi successivi aggiornamenti.

I campionamenti e le analisi delle matrici vengono effettuati dal centro regionale per le radiazioni ionizzanti, con l'ausilio dei Dipartimenti dell'ARPA Piemonte territorialmente competenti, secondo un piano di campionamento concordato annualmente dai citati Dipartimenti insieme al centro regionale per le radiazioni ionizzanti, mentre il campionamento delle matrici alimentari avviene anche con l'ausilio dell'ASL.

**Tabella n. 1: matrici ambientali – Rete nazionale/regionale**

Matrice	Punti di prelievo	Frequenza campionamento	Analisi
Particolato atmosferico (rete di allarme)	Ivrea, Capo Mele, Vercelli, Cuneo, Alessandria	giornaliera, settimanale, quindicinale e mensile	radionuclidi gamma emettitori di origine artificiale; attività alfa e beta totale
Deposizione umida e secca (fallout)	Ivrea, Vercelli, Cuneo, Alessandria	mensile	radionuclidi gamma emettitori di origine artificiale
DMOS fluviale	Dora Baltea, Po, Ticino	semestrale	radionuclidi gamma emettitori di origine artificiale
Acque superficiali (fiumi)	Po, Dora Baltea, Sesia, Tanaro	trimestrale	radionuclidi gamma emettitori di origine artificiale
Acque superficiali (laghi)	Viverone, Maggiore	trimestrale	radionuclidi gamma emettitori di origine artificiale
Sedimenti lacustri	Viverone	semestrale	radionuclidi gamma emettitori di origine artificiale
Suolo	Ivrea, Cuneo, Vercelli, Alessandria	Semestrale/trimestrale	radionuclidi gamma emettitori di origine artificiale
Erba	Ivrea, Cuneo, Vercelli, Alessandria	Semestrale/trimestrale	radionuclidi gamma emettitori di origine artificiale

**Tabella n. 2: matrici alimentari – Rete Nazionale/Regionale**

<b>Matrice</b>	<b>Analisi</b>
Latte e derivati	radionuclidi gamma emettitori di origine artificiale
Carne	radionuclidi gamma emettitori di origine artificiale
Cereali e derivati	radionuclidi gamma emettitori di origine artificiale
Frutta e verdura	radionuclidi gamma emettitori di origine artificiale
Funghi	radionuclidi gamma emettitori di origine artificiale
Altri alimenti	radionuclidi gamma emettitori di origine artificiale
Acqua potabile	radionuclidi gamma emettitori di origine artificiale, attività alfa e beta totale

**b) Impianti del ciclo nucleare** (Centrale E. Fermi di Trino, Impianto Eurex e Deposito Avogadro di Saluggia, FN di Bosco Marengo).

Questa attività è effettuata dai Dipartimenti territorialmente competenti.

- controlli di routine : in questo caso le matrici su cui effettuare i controlli, le frequenze degli stessi ed i parametri ricercati sono stabiliti sulla base dell'attività attualmente svolta dai Dipartimenti stessi. Integrazioni e/o modifiche ai piani di campionamento dovranno essere effettuate in seguito a specifiche richieste provenienti dall'APAT.

**b-1) Centrale "E. Fermi" di Trino V.se (VC)**

Nella tabella n. 3 è riassunto lo schema della rete di monitoraggio del sito di Trino V.se eseguito dal Dipartimento territorialmente competente.

**Tabella n. 3: matrici ambientali e alimentari – Centrale "E. Fermi" di Trino V.se (VC)**

<b>Matrice</b>	<b>Punti di prelievo</b>	<b>Frequenza minima campionamento</b>	<b>Analisi</b>
Acqua potabile	1	trimestrale	radionuclidi gamma emettitori di origine artificiale
Acqua di pozzo	3	trimestrale	radionuclidi gamma emettitori di origine artificiale

Suolo	6	semestrale	radionuclidi gamma emettitori di origine artificiale
Erba	3	semestrale	radionuclidi gamma emettitori di origine artificiale
Acque superficiali (fiume Po)	2	semestrale	radionuclidi gamma emettitori di origine artificiale
Sedimenti fluviali	2	semestrale	radionuclidi gamma emettitori di origine artificiale
Latte	3	semestrale	radionuclidi gamma emettitori di origine artificiale; radiochimica su campioni rappresentativi
Ortaggi	3	semestrale	radionuclidi gamma emettitori di origine artificiale
Acque Canali irrigazione (Lanza)	1	semestrale	radionuclidi gamma emettitori di origine artificiale
Sedimenti Canali irrigazione (Lanza)	1	semestrale	radionuclidi gamma emettitori di origine artificiale

I punti di prelievo sono quelli ritenuti significativi per seguire l'andamento temporale della contaminazione delle matrici ambientali e alimentari.

Le tabelle di cui sopra possono subire degli aggiornamenti periodici tramite scambio formale di comunicazioni tra la Regione, l'ARPA e la Provincia interessata.

**b-2) Compensorio nucleare di Saluggia (VC)  
(Impianto Enea – Eurex e Deposito Avogadro)**

Nella tabella n. 4 è riassunto lo schema della rete di monitoraggio del Compensorio nucleare di Saluggia, eseguito dal Dipartimento territorialmente competente.

**Tabella n. 4: matrici ambientali e alimentari –  
Compensorio nucleare di Saluggia (VC)**

<b>Matrice</b>	<b>Punti di prelievo</b>	<b>Frequenza minima campionamento</b>	<b>Analisi</b>
Acqua potabile	1	trimestrale	radionuclidi gamma emettitori di origine artificiale
Acqua di falda (piezometri)	2	trimestrale	radionuclidi gamma emettitori di origine artificiale; radiochimica su campioni rappresentativi
Acqua di pozzo	1	trimestrale	radionuclidi gamma emettitori di origine artificiale

Suolo	6	semestrale	radionuclidi gamma emettitori di origine artificiale
Erba	3	semestrale	radionuclidi gamma emettitori di origine artificiale
Acque superficiali (Dora Baltea)	2	semestrale	radionuclidi gamma emettitori di origine artificiale
Sedimenti fluviali	2	semestrale	radionuclidi gamma emettitori di origine artificiale
Latte	3	semestrale	radionuclidi gamma emettitori di origine artificiale; radiochimica su campioni rappresentativi
Ortaggi	3	semestrale	radionuclidi gamma emettitori di origine artificiale

I punti di prelievo sono quelli ritenuti significativi per seguire l'andamento temporale della contaminazione delle matrici ambientali e alimentari.

È inoltre previsto il controllo degli effluenti radioattivi liquidi prima di ogni scarico nel fiume Dora Baltea.

Le tabelle di cui sopra possono subire degli aggiornamenti periodici tramite scambio formale di comunicazioni tra la Regione, l'ARPA e la Provincia interessata.

### **b-3) FN di Bosco Marengo (AL)**

Nella tabella n. 5 è riassunto lo schema della rete di monitoraggio del sito FN di Bosco Marengo, eseguito dal Dipartimento territorialmente competente.

**Tabella n. 5: matrici ambientali e alimentari – FN di Bosco Marengo (AL)**

<b>Matrice</b>	<b>Punti di prelievo</b>	<b>Frequenza minima campionamento</b>	<b>Analisi</b>
<b>Acqua potabile</b>	<b>4</b>	<b>Trimestrale</b>	<b>Concentrazione Uranio</b>
<b>Acqua Pozzo</b>	<b>1</b>	<b>Trimestrale</b>	<b>Concentrazione Uranio</b>
<b>Acqua Superficiale (Rio Lovassina)</b>	<b>3</b>	<b>Trimestrale</b>	<b>Concentrazione Uranio</b>
<b>Sedimenti (Rio Lovassina)</b>	<b>2</b>	<b>Semestrale</b>	<b>Rapporto isotopico Uranio</b>
<b>Suolo</b>	<b>11</b>	<b>Semestrale</b>	<b>Rapporto isotopico Uranio</b>

I punti di prelievo sono quelli ritenuti significativi per seguire l'andamento temporale della contaminazione delle matrici ambientali e alimentari.

È inoltre previsto il controllo degli effluenti radioattivi liquidi prima di ogni scarico nel rio Lovassina.

Le tabelle di cui sopra possono subire degli aggiornamenti periodici tramite scambio formale di comunicazioni tra la Regione, l'ARPA e la Provincia interessata.

**Attività di controllo specifica:** ogniqualvolta sui siti nucleari si svolgano significative operazioni di messa in sicurezza/disattivazione (per le installazioni e per la movimentazione, trasporto e il trattamento dei materiali ivi contenuti) nell'ambito dei programmi predisposti dal Commissario delegato per la sicurezza nucleare, o previsti dalle Amministrazioni centrali competenti ai sensi dell'Ordinanza n.3267/2003 o previsti da altre disposizioni centrali, il programma di monitoraggio straordinario deve essere preventivamente stabilito e concordato con la Regione, caso per caso, in base all'attività di messa in sicurezza/disattivazione programmata.

Tutte le attività di monitoraggio saranno effettuate dal Dipartimento territorialmente competente, d'intesa con il centro regionale per le radiazioni ionizzanti che viene informato degli esiti dell'attività stessa tramite dettagliata relazione tecnica contenente i dati delle misure, le modalità di esecuzione e le valutazioni conseguenti.

### **c) Attività di monitoraggio in situazioni di emergenza**

In taluni casi può essere necessario intraprendere delle attività di monitoraggio straordinarie in conseguenza di situazioni incidentali che si possono verificare in seguito a catastrofi naturali o eventi di origine antropica.

La sequenza degli interventi dell'ARPA in tali casi non può essere descritta in dettaglio, senza una definizione a priori degli scenari incidentali.

Vengono tuttavia indicate le modalità organizzative con cui l'ARPA può fare fronte a questi eventi, distinguendo 2 casi:

#### *c1) Eventi incidentali di origine transfrontaliera*

A seguito di notifica o altra comunicazione di evento incidentale trasmessa da APAT o altre autorità competenti, tramite sistema europeo ECURIE, ovvero ancora tramite sistema di monitoraggio giornaliero del particolato atmosferico dell'ARPA, verrà predisposto un programma di monitoraggio straordinario. Nei casi più gravi, la normativa vigente prevede che l'attività di monitoraggio sia coordinata a livello nazionale dal CEVaD, organismo tecnico di consulenza della Protezione Civile che, in tali circostanze, si insedia presso l'APAT. Il centro regionale per le radiazioni ionizzanti, come tutti gli altri Centri di Riferimento Regionali sarà in questi casi tenuto a seguire le indicazioni tecniche e a inviare i dati al CEVaD, secondo protocolli già stabiliti.

A livello regionale, oltre al centro regionale per le radiazioni ionizzanti, interverranno anche i Dipartimenti interessati. Per questa tipologia di emergenze, viene data particolare attenzione alla misura della radioattività nel particolato atmosferico, nelle deposizioni (umide e/o secche) e in alcune matrici alimentari (latte). In tali casi il coordinamento tecnico della campagna di misure sarà assicurato dal centro regionale per le radiazioni ionizzanti al quale andranno inviati i dati.

#### *c2) Eventi incidentali a installazioni nucleari piemontesi e altre emergenze radiologiche*

A seguito di incidenti a installazioni nucleari o eventi che possano causare rischi radiologici si procederà celermente all'esecuzione di tutti i controlli ambientali d'intesa con l'APAT. Ciò al fine di fornire, nel più breve tempo possibile, le informazioni necessarie alle autorità preposte alla gestione dell'emergenza (Prefetture e Regione).

La sequenza degli interventi dipenderà dalla genesi dell'incidente e dell'emergenza.

Nel caso in cui il primo intervento sia assicurato dal personale che opera in regime di pronta disponibilità organizzato su base regionale dall'ARPA, il personale intervenuto sarà tenuto a informare, nel più breve tempo possibile il Dipartimento ARPA territorialmente competente e il referente del centro regionale. La prosecuzione delle attività di monitoraggio eventualmente necessarie saranno quindi

effettuate dal Dipartimento territorialmente competente che informa il centro regionale per le radiazioni ionizzanti, chiedendo ove necessario idoneo supporto al centro stesso e alle altre strutture tecniche. La relazione tecnica contenente i dati delle misure e le valutazioni conseguenti sarà inviata per conoscenza al centro regionale per le radiazioni ionizzanti.

Dalla comunicazione dell'accadimento dell'evento, di cui ai precedenti punti c1) e c2) fino alle misure e alle valutazioni finali dovrà essere resa adeguata informativa alla Regione per il tramite della struttura regionale competente e alle Province interessate.

**d) Emissioni pareri a Regione e Prefetture per i nulla osta di categoria A e B (ex artt. 28 e 29 D. L.vo 230/95).**

Le Regioni sono chiamate ad esprimere un parere al MAP (ex MICA) per i nulla osta all'impiego di categoria A (art. 28 D. L.vo 230/95). L'ARPA supporta la Regione Piemonte nell'espressione di tale parere, con riguardo alle attività di ricerca e industriali, attraverso la redazione di una relazione tecnica firmata, che è inviata alla Regione a cura del Dipartimento territorialmente competente (ove ha sede l'installazione richiedente il nulla osta). Nel caso dell'impiego di categoria A a scopo medico sanitario si fa riferimento alle norme vigenti, nelle more della promulgazione della legge regionale di riordino della materia.

Per quanto riguarda l'emissione di pareri richiesti dalle Prefetture (impieghi di categoria B – art. 29 D.Lgs.230/1995 e s.m.i.), nelle more della promulgazione della legge regionale di riordino della materia, tale attività viene svolta secondo le norme vigenti.

**e) Aziende autorizzate alla detenzione, impiego e smaltimento di materie radioattive (art. 27 del D. L.vo 230/95) e depositi di rifiuti radioattivi.**

**Controlli di routine:** le matrici su cui effettuare i controlli, le frequenze degli stessi ed i parametri ricercati sono stabiliti a livello dei Dipartimenti provinciali ARPA sulla base dell'attività attualmente svolta dai Dipartimenti stessi in funzione della loro programmazione interna e degli eventuali accordi stipulati con le Province interessate. Per quanto riguarda alcune tipologie presenti su tutto il territorio regionale i parametri da ricercare saranno uniformati al livello regionale.

I controlli potranno essere estesi ai casi nei quali non è previsto alcun provvedimento autorizzativo, ma solo comunicazione ai sensi dell'art. 22 D. L.vo 230/1995. In tale contesto l'ARPA costituisce e alimenta un data- base regionale di tutte le aziende che mettono in essere pratiche che implicano il rischio da radiazioni ionizzanti. Il database costituito e gestito dal centro regionale per le radiazioni ionizzanti, viene annualmente aggiornato e comunicato alla Regione che lo acquisisce all'interno del proprio sistema informativo regionale ambientale.

L'ARPA redige un registro regionale di aziende su cui effettuare i piani di monitoraggio e controllo i quali vengono concordati con la Regione.

**Le attività di controllo straordinario** sia per matrice sia per frequenza per le aziende e i depositi che risultano essere collocati in situazioni ambientali di particolare criticità, verranno concordate con le Province interessate e comunicate alla Regione.

**Attività di controllo specifica:** ogniqualvolta sul sito si svolgano significative attività di messa in sicurezza/disattivazione delle aziende e delle materie e dei rifiuti ivi stoccati, il programma di monitoraggio straordinario sarà predisposto dall'ARPA e concordato con le Province interessate dandone comunicazione alla Regione. Le attività di monitoraggio eventualmente necessarie saranno quindi effettuate dal Dipartimento territorialmente competente che informa il centro regionale per le radiazioni ionizzanti e chiede, ove necessario, supporto al centro stesso e alle altre strutture tecniche. La relazione tecnica contenente i dati delle misure e le valutazioni conseguenti sarà inviata per conoscenza al centro regionale per le radiazioni ionizzanti, alla Provincia interessata e alla Regione.

**f) Attività di fusione di rottami metallici.**

L'attività di monitoraggio e vigilanza su questa tipologia di aziende verrà condotta sulla base di un primo elenco regionale, da redigersi a cura dell'ARPA entro sei mesi dalla emanazione della presente istruzione, in allegato al quale l'ARPA indicherà le modalità e la periodicità dei controlli dandone comunicazione al tavolo tecnico regionale di cui al paragrafo 3.

**5. Attività di report e informazione.**

**a) Attività programmata nell'ambito della rete nazionale e regionale di monitoraggio della radioattività ambientale.**

All'inizio di ogni anno dovranno essere comunicati alla Regione i programmi dei controlli (comprensivi di matrici, frequenze, parametri) concordati con APAT unitamente a quelli specifici della Rete Regionale.

**b) Attività di controllo ordinarie**

All'inizio di ogni anno dovranno essere comunicati alla Regione i programmi dei controlli (comprensivi di matrici, frequenze, parametri) concordati con ASL e Province ed i programmi delle reti di monitoraggio degli impianti nucleari.

Per quanto riguarda i punti a) e b) dovranno essere elaborati e trasmessi alla Regione e alle Province rapporti annuali sulle attività svolte in base ai programmi concordati di cui al paragrafo 4 del presente protocollo. All'esame e all'aggiornamento dei programmi è deputato il tavolo tecnico di cui al precedente paragrafo 3.

Detti rapporti dovranno contenere:

- la sezione relativa al monitoraggio della radioattività ambientale (rete nazionale/regionale);
- la sezione relativa ai controlli di routine;
- la sezione relativa al monitoraggio degli impianti nucleari, alle Aziende autorizzate alla detenzione, impiego e smaltimento di materie radioattive (art. 27 del D. L.vo 230/95) ed ai depositi di rifiuti radioattivi.

**c) Le attività di controllo specifiche**

Ogniqualevolta sul sito sede di installazioni del ciclo nucleare si svolgano significative attività di messa in sicurezza/disattivazione dovranno essere concordati con la Regione i programmi dei controlli (comprensivi di matrici, frequenze, parametri) e dovranno essere elaborati e trasmessi i rapporti descrittivi delle attività svolte e dei risultati dei controlli effettuati.

**d) Le attività di controllo straordinarie**

Dovranno essere comunicati alla Regione i programmi dei monitoraggi straordinari (comprensivi di matrici, frequenze, parametri) e dovrà essere redatto un rapporto delle attività svolte e dei risultati dei controlli effettuati.

Le attività di report e di informazione relative all'effettuazione e agli esiti dei controlli costituiranno comunicazione, tramite idonea informativa tecnica da rendersi alla Regione e alle Province, su supporto cartaceo e per posta elettronica.

**6. Modalità per la comunicazione pubblica e la diffusione dei dati.**

Gli indirizzi di programma e di monitoraggio determinati dal tavolo tecnico e gli esiti delle attività di controllo previste sono raccolti, in forma organica e coordinata dalla Regione tramite il centro regionale per le radiazioni ionizzanti.

Compete alla Regione la trattazione di argomenti e l'esame preventivo e la diffusione di informazioni che attengono all'attuazione di programmi e provvedimenti nazionali in materia di attività residuali nucleari con

riguardo ai contenuti e agli esiti delle attività istruttorie e procedurali di competenza regionale nonché ad interventi e attività sottoposti a clausole di riservatezza.

La diffusione pubblica da parte dell'ARPA degli esiti dei controlli connessi ad attività programmate e ad operazioni specifiche e straordinarie di cui ai punti *b)* e *c)* del paragrafo 4 deve essere preceduta da preventiva comunicazione alla Regione contenente le modalità, i mezzi e i tempi della pubblicizzazione delle informazioni.

Gli atti e le documentazioni che costituiscono il complesso delle informazioni derivanti dallo svolgimento delle attività descritte al paragrafo 4 lettere *b)* ed *e)* vengono organizzate e memorizzate nel sistema informativo per il monitoraggio degli impianti nucleari – SIMIN istituito con DGR n.11-3565 del 23 luglio 2001, con il supporto del referente del centro regionale per le radiazioni ionizzanti che ne assicura l'acquisizione alla Regione, la verifica di completezza e gli aggiornamenti necessari. A tale fine il SIMIN conterrà una sezione informativa sintetica dedicata ai controlli ambientali effettuati dall'ARPA.

### ***7. Indicazione transitoria***

I contenuti del presente protocollo vengono attuati conformemente all'assetto organizzativo dell'ARPA.